

Stazione Sperimentale
per la Seta



Centro di Ricerca
Tessile



**CAMERA
DI COMMERCIO**
di Milano

L'etichettatura di composizione dei prodotti tessili

Bruno Marcandalli



Facoltà o obbligo?

La normativa relativa all'etichettatura dei prodotti tessili fissa i requisiti e le modalità applicabili ai prodotti tessili per essere immessi sul mercato interno, prima di qualsiasi trasformazione oppure durante il ciclo industriale e durante le diverse operazioni inerenti alla loro distribuzione.

In tutta l'**Unione Europea** i prodotti tessili offerti in vendita al consumatore finale **devono essere corredati di un'etichetta che riporti la composizione fibrosa**, scritta e definita secondo le modalità prescritte .



Chi è tenuto ad osservare la legge?

Tutti coloro che producono e commercializzano prodotti tessili dalle materie prime al prodotto finito:

- Il **produttore** di fibre tessili
- L'**importatore** di articoli tessili di produzione estera destinati ad essere posti in commercio sul territorio italiano
- Il **commerciante** sia all'ingrosso che al dettaglio
- **Organizzazioni o negozi** singoli che vendono al consumatore finale



Chi è esonerato?

- coloro che effettuano le lavorazioni di trasformazione per conto terzi, in quanto il passaggio delle merci da un soggetto all' altro non contempla una commercializzazione, non verificandosi un passaggio di proprietà e quindi una vendita, ma semplicemente un passaggio temporaneo di possesso.

Altri esoneri:

- i prodotti che sono in transito nel nostro paese, sotto controllo doganale, ma destinati a mercati esteri;
- i prodotti tessili importati temporaneamente per effettuare lavorazioni
- i prodotti destinati alla vendita in paesi extra CE, per i quali devono essere rispettate le norme in uso nel Paese di destinazione.



Direttive comunitarie	Norme italiane
71/307/CE del 26.07.71	Legge 883 del 26.11.73 DPR 515/76 del 30.04.76
86/623 del 15.12.83	Legge 669 del 04.10.86
87/140/CE del 06.02.1987	DM n. 482 del 12.10.87
96/74/CE del 16.12.96	Decreto Legislativo n. 194 del 22.05.99
97/37/CE del 19.06.97	Decreto del 19.10.1999
04/34/CE del 23.03.04	Decreto Legislativo n. 206 del 6.9.05
06/3/CE del 9.01.06	

Che cosa deve essere etichettato?

Art. 2 - D.Lgs n.194 del 22 maggio 1999:

Tutti i prodotti, allo stato grezzo, di semilavorati, di lavorati, di semimanufatti, manufatti, confezionati o semiconfezionati, composti da fibre tessili

Inoltre, sono assimilati ai prodotti tessili:

- *Prodotti che contengono almeno l'80% in peso di fibra tessile sul peso totale del prodotto*
- *I tessuti la cui parte tessile costituisca almeno l'80% in peso del totale per copertura dei mobili, ombrelli, rivestimenti a più strati per pavimenti, materassi, fodere coibenti, calzature, articoli da campeggio e guanti*
- *I prodotti tessili incorporati in altri prodotti in cui siano parte integrante, qualora ne venga specificata la composizione*



Quali sono le denominazioni delle fibre tessili?

Art. 3 - D.Lgs n.194 del 22 maggio 1999

Le denominazioni delle fibre tessili e le rispettive descrizioni sono riportate **nell'allegato 1** della legge.

E' vietata l'utilizzazione del termine seta per indicare fibre in filo continuo

Numero	Denominazione	Descrizione delle fibre
1	lana (f) [1]	Fibra tratta dal vello della pecora (<i>Ovis aries</i>)
2	alpaca (m), lama (m), cammello (m), kashmir (m), mohair (m), angora (m), vigogna (f), yack (m), guanaco (m), cashgora (m), castoro (m), lontra (f), preceduta o meno dalla denominazione «lana» o «pelo» [1]	Peli degli animali citati a fianco: alpaca, lama, cammello, capra del Kashmir, capra angora, coniglio angora, vigogna, yack, guanaco, capra cashgora (incrocio della capra kashmir e della capra angora) castoro, lontra
3	pelo (m) o crine (m) con o senza indicazione della specie animale (per esempio pelo bovino, pelo di capra comune, crine di cavallo...)	Peli di vari animali diversi da quelli citati ai punti 1 e 2
4	seta (f)	Fibra proveniente esclusivamente da insetti sericigeni
5	cotone (m)	Fibra proveniente dal seme del cotone (<i>Gossypium</i>)
6	kapok (m)	Fibra proveniente dall'interno del frutto del kapok (<i>Ceiba pentandra</i>)
7	lino (m)	Fibra proveniente dal libro del lino (<i>Linum usitatissimum</i>)
8	canapa (f)	Fibra proveniente dal libro della canapa (<i>Cannabis sativa</i>)
9	juta (f)	Fibra proveniente dal libro del <i>Corchorus olitorius</i> e del <i>Corchorus capsularis</i> . Ai sensi della presente direttiva sono assimilate alla juta le fibre provenienti dal libro dell' <i>Hibiscus-cannabinus</i> , <i>Hibiscus sabdariffa</i> , <i>Abutilon avicennae</i> , <i>Urena lobata</i> , <i>Urena sinuata</i>

12	cocco (m)	Fibra proveniente dal frutto della Cocos nucifera
13	ginestra (f)	Fibra proveniente dal libro del Cytisus scoparius e/o Spartium junceum
14	ramié (m)	Fibra proveniente dal libro della Boehmeria nivea e della Boehmeria tenacissima
15	sisal (m)	Fibra proveniente dalle foglie dell'Agave sisalana
19	acetato (m)	Fibra d'acetato di cellulosa di cui meno del 92% ma almeno il 74% dei gruppi ossidrilici è acetilato
20	alginica	Fibra ottenuta da sali metallici dell'acido alginico
21	cupro (m)	Fibra di cellulosa rigenerata ottenuta mediante procedimento cuprammoniacale
22	modal (m)	Fibre di cellulosa rigenerata, ottenuta con procedimento viscoso modificato ed avente un'elevata forza di rottura ed un elevato modulo a umido. La forza di rottura (Bc) allo stato ambientato e la forza (Bm) necessaria ad ottenere un allungamento del 5% allo stato umido sono: $Bc \text{ (centi-newton)} \geq 1,3 \sqrt{T} + 2 T$ $Bm \text{ (centi-newton)} \geq 0,5 \sqrt{T}$ dove T è la massa lineica media espressa in decitex.
23	proteica	Fibra ottenuta a partire da sostanze proteiche naturali rigenerate e stabilizzate mediante l'azione di agenti chimici
24	triacetato (m)	Fibra di acetato di cellulosa di cui almeno il 92% dei gruppi ossidrilici è acetilato
25	viscosa (f)	Fibra di cellulosa rigenerata ottenuta mediante il procedimento viscosa per il filamento e per la fibra non continua

26	acrilica	Fibra formata da macromolecole lineari aventi nella catena almeno l'85% in massa del motivo acrilonitrilico
27	clorofibra (f)	Fibra formata da macromolecole lineari aventi nella catena più del 50% in massa del motivo monometrico vinilico clorurato o venilidenico clorurato
28	fluorofibra (f)	Fibra formata da macromolecole lineari ottenute a partire da monomeri alifatici fluorurati
29	modacrilica	Fibra formata da macromolecole lineari aventi nella catena più del 50% e meno dell'85% in massa del motivo acrilonitrilico
30	poliammide o Nylon	Fibra costituita da macromolecole lineari sintetiche aventi nella loro catena legami ammidici ricorrenti, di cui almeno l'85% è legato a motivi alifatici o ciclo-alifatici
31	aramide	Fibra di macromolecole lineari sintetiche, costituite da gruppi aromatici legati fra loro da legami ammidici ed immidici, di cui almeno l'85% è legato direttamente a due nuclei aromatici, mentre il numero dei legami immidici, ove presenti, non può essere superiore a quello dei legami ammidici;
32	poliimmide	Fibra costituita da macromolecole lineari sintetiche aventi nella catena motivi immidici ricorrenti;
33	Lyocell [2]	Fibra di cellulosa rigenerata, ottenuta con procedimento di dissoluzione e di filatura in solvente organico, senza formazione di derivati
33a	polilattica	Fibra formata da macromolecole lineari la cui catena contiene almeno per l'85% (in massa) unità di estere dell'acido lattico derivate da zuccheri naturali, che ha una temperatura di fusione di almeno 135°C

Numeri	Denominazione	Descrizione delle fibre
33	<i>Lyocell</i>	Fibra di cellulosa rigenerata, ottenuta con procedimento di dissoluzione e di filatura in solvente organico, senza formazione di derivati. (2)
34	<i>Poliestere (m)</i>	Fibra formata da macromolecole lineari aventi nella catena almeno l'85% in massa di un estere da diolo ed acido tereftalico
35	<i>Poliетенica</i>	Fibra formata da macromolecole lineari sature di idrocarburi alifatici non sostituiti
36	<i>Polipropilenica</i>	Fibra formata da macromolecole lineari sature di idrocarburi alifatici, di cui un atomo di carbonio ogni due porta una ramificazione metilica, in configurazione isotattica, e senza ulteriori sostituzioni
37	<i>Poliureica</i>	Fibra formata da macromolecole lineari aventi nella catena la ripetizione del gruppo funzionale ureilico (NH -CO -NH)
38	<i>Poliuretànica</i>	Fibra formata da macromolecole lineari aventi nella catena la ripetizione del gruppo funzionale uretanico
39	<i>Vinilal (m)</i>	Fibra formata da macromolecole lineari la cui catena è costituita da alcole polivinilico a tasso di acetalizzazione variabile
40	<i>Trivinilica</i>	Fibra formata da terpolimero di acrilonitrile, di un monomero vinilico clorurato e di un terzo monomero vinilico, nessuno dei quali rappresenta il 50% della massa totale
41	<i>Gomma</i>	Fibra elastomerica costituita sia da poliisoprene naturale o sintetico, sia da uno o più dieni polimerizzati con o senza uno o più monomeri vinilici che, allungata sotto una forza di trazione fino a raggiungere tre volte la lunghezza iniziale, riprende rapidamente e sostanzialmente tale lunghezza non appena cessa la forza di trazione
42	<i>Elastan (m)</i>	Fibra elastomerica costituita da almeno l'85% in massa da poliuretano segmentato, che, allungata sotto una forza di trazione fino a giungere tre volte la lunghezza iniziale, riprende rapidamente e sostanzialmente tale lunghezza non appena cessa la forza di trazione
43	<i>Vetro tessile (m)</i>	Fibra costituita da vetro
44	Denominazione corrispondente alla materia della quale le fibre sono composte, per esempio: metallo (<i>metallica, metallizzata</i>), amianto, carta tessile, precedute o meno dalla parola "filo" o "fibra"	Fibre ottenute da materie varie o nuove, diverse da quelle sopra indicate

- 1) La denominazione "Lana" di cui al numero 1 può essere usata anche per indicare una miscchia di fibre provenienti dai vello della pecora e dai peli indicati al numero 2, terza colonna. Questa disposizione si applica ai prodotti di cui agli artt. 4 e 5 nonché a quelli di cui all'art. 6, a condizione che questi ultimi siano parzialmente composti dalle fibre indicate ai numeri 1 e 2.
- 2) "Per solvente organico" si intende essenzialmente una miscela di prodotti chimici organici e d'acqua.

Che cosa non deve essere etichettato?

- Non esiste obbligo di etichettatura di composizione fibrosa, solo per le categorie di prodotti elencati [nell'Allegato 3](#) del D.Lgs n.194/99
- Esiste un obbligo di etichettatura globale, e non del singolo pezzo, per le categorie di prodotti elencati [nell'Allegato 4](#) del D.Lgs. n. 194/99
- Per i prodotti [tessili venduti a metraggio](#) l'etichetta di composizione può figurare sulla pezza o sul rotolo presentato alla vendita - Art. 10 (*Deroghe*)
- Due o più prodotti tessili, che costituiscono comunemente un [insieme inseparabile](#) e che hanno la stessa composizione fibrosa, possono essere muniti di una sola etichetta.



Art. 12 - D.Lgs n.194 del 22 maggio 1999

Le percentuali delle fibre devono essere calcolate escludendo i seguenti elementi:

- parti non tessili, cimose, etichette, contrassegni, paramonture, bottoni e fibbiericoperte di materiali tessili, accessori ed ornamenti;
- nastri non elastici e nastri elastici, aggiunti in posti specifici e limitati del prodotto;
- per pavimenti e tappeti: tutti gli elementi che non costituiscono strato di usura;
- tessuti per mobili imbottiti (tende): orditi e trame di legamento che non costituiscono lo strato di usura;
- supporti come rinforzi, interni del collo e fusti, fili per cucito, imbottiture non isolanti, etc.
- materie grasse, leganti, cariche, appretti, prodotti di impregnazione, etc.



Esempio: Impermeabile realizzato con tessuto in 100% Poliestere spalmato con un film di PVC (resina polivinilcloruro) che costituisce il 30% in peso rispetto al totale del capo.

Etichetta corretta

Poliestere 100%

Etichetta non corretta

~~Poliestere 70%
PVC 30%~~

~~Poliestere 70%
Polivinilcloruro 30%~~



Art.4 - D.Lgs n.194 del 22 maggio 1999

Soltanto un prodotto tessile composto interamente da una stessa fibra può essere qualificato con il termine **100%** o “**puro**” o “**tutta**” (è esclusa qualsiasi altra espressione)

Sono ammesse delle **tolleranze**:

- Fino al **2%** del prodotto (in peso sul totale) se giustificata da motivi tecnici e non risulta aggiunta sistematica
- Fino al **5%** (in peso sul totale) per i prodotti ottenuti con ciclo cardato

Art. 5 - D.Lgs n.194 del 22 maggio 1999

Un prodotto di lana può essere qualificato *lana vergine* o *lana di tosa* quando è composto da una fibra mai precedentemente incorporata in un prodotto finito e che non ha subito altre operazioni di filatura o di feltratura che quelle richieste per la fabbricazione del prodotto.

Il termine *lana vergine* può essere indicato anche in presenza di “**miste**” il cui contenuto in lana vergine non sia inferiore al **25%** e che, in caso di mischia intima, la lana non sia mescolata con più di un'altra fibra.

La tolleranza per **impurità fibrose** è limitata allo 0,3%.

Art. 6 - D.Lgs n.194 del 22 maggio 1999

Il prodotto tessile composto da 2 o più fibre, di cui una sia almeno l'85% in peso sul totale, viene identificato mediante:

- la denominazione della fibra e la percentuale: poliestere 91%
o
- la denominazione della fibra seguita dall'indicazione: poliestere minimo 85%
o
- con la composizione percentuale completa in ordine decrescente in peso
85% cotone, 15% poliestere

Per i prodotti composti da 2 o più fibre, di cui NESSUNA raggiunge l'85% del peso totale, si deve indicare la denominazione della fibra e la % di almeno 2 delle fibre presenti in maggiore peso percentuale, seguita dalle denominazioni delle altre fibre in ordine decrescente di peso con o senza percentuale:

55%viscosa, 25% cotone, 16% poliammide, 4% elasthan

oppure

55% viscosa, 25% cotone, poliammide, elasthan

Art. 6 - D.Lgs n.194 del 22 maggio 1999

L'insieme delle fibre, ciascuna delle quali non raggiunga il 10% in peso della composizione del prodotto può essere indicato con l'espressione "**altre fibre**", seguita da una percentuale globale

Per es. 90% poliestere, altre fibre 10%

Nel caso venga specificata la denominazione di una fibra che costituisca meno del 10% in peso della composizione del prodotto, si deve identificare la composizione percentuale completa e **non** si può utilizzare l'espressione "altre fibre"

Per es.: 55% viscosa, 25% cotone, 9% poliammide, 8% seta, 3% elasthan

Le denominazioni ***composizione tessile non determinata – fibre varie*** possono essere utilizzate per qualsiasi prodotto la cui composizione sia difficile da precisare quando viene fabbricato.



I prodotti costituiti da un ordito di puro cotone e una trama di puro lino e nei quali la percentuale di lino non sia inferiore al 40% del peso totale del tessuto sbozzimato possono essere indicati con la denominazione “**misto lino**”. La denominazione deve però essere obbligatoriamente completata dalla dizione “**ordito di puro cotone e trama lino puro**”



Tolleranze

Art. 7 - D.Lgs n.194 del 22 maggio 1999

Oltre alle **tolleranze di fabbricazione** (3% riferito al peso totale tra le percentuali indicate in etichetta e quelle risultanti dall'analisi) e alla **tolleranza per aggiunta non sistematica di altre fibre** (altre fibre non dichiarate in etichetta pari al 2% sul peso del prodotto tessile), se giustificata da motivi tecnici

vengono introdotte le seguenti tolleranze:

- **Fibre ad effetto decorativo:** è ammessa la presenza di fibre isolabili ad effetto decorativo, non dichiarate in etichetta, **fino ad una percentuale del 7 %** del peso del prodotto.
- **Fibre ad effetto antistatico:** è ammessa la presenza di fibre ad effetto antistatico (es. metalliche), non dichiarate in etichetta, **fino ad una percentuale del 2 %** del peso del prodotto.



Prodotti	%	Tolleranza
100% - puro - tutto	2%	Presenza non sistematica di altre fibre
	5%	Presenza non sistematica di altre fibre (cardati)
	7%	Presenza di fibre ad effetto decorativo
	2%	Presenza di fibre ad effetto antistatico
100% lana vergine	7%	Presenza di fibre ad effetto decorativo
	2%	Presenza di fibre ad effetto antistatico
	0,3%	Presenza di impurità di altre fibre
Contenenti lana vergine in quantità $\geq$ 25%	7%	Presenza di fibre ad effetto decorativo
	2%	Presenza di fibre ad effetto antistatico
	3%	Tolleranza di fabbricazione
	2%	Presenza non sistematica di altre fibre
Misti con fibre di cui una è $\geq$ 85% oppure di cui nessuna raggiunge l'85%	7%	Presenza di fibre ad effetto decorativo
	2%	Presenza di fibre ad effetto antistatico
	3%	Tolleranza di fabbricazione

Decreto di attuazione della legge 883 - DPR 515/76:

Art. 26 (Tolleranza globale)

Il decreto di attuazione, ancora in vigore, riporta quanto segue: ***per l'accertamento della composizione fibrosa, la tolleranza globale è ottenuta calcolando la radice quadrata della somma del quadrato del valore della tolleranza di fabbricazione e del quadrato del valore della precisione dei metodi di analisi.***

Etichetta	Risultato analitico	Tolleranze
80% lana; 10% nylon; 10% kashmir	83% lana; 11% nylon; 6% kashmir	T. F.: $\pm 3\%$ T.A.: lana/kashmir: $\pm 3\%$ Fibre animali/nylon: $\pm 1\%$
		<i>Tolleranza globale:</i> $T = \sqrt{(T.F.^2 + T.A.^2)} = \sqrt{(3^2 + 3^2)} = \pm 4,24$



Etichette e contrassegni

Art. 8 - D.Lgs n.194 del 22 maggio 1999

I prodotti tessili **devono** essere etichettati o contrassegnati all'atto di **ogni operazione di commercializzazione** attinente al ciclo industriale e commerciale; l'etichetta ed il contrassegno possono essere sostituiti o completati da documenti commerciali d'accompagnamento quando questi prodotti non sono offerti in vendita al consumatore finale.

La **denominazione, i qualificativi ed i dati relativi alla composizione** in fibre tessili vanno chiaramente indicati nei documenti commerciali. Questo obbligo **esclude l'impiego di abbreviazioni** sui contratti e nelle fatture; è **però ammesso il ricorso ad un codice meccanografico**, a condizione che **nello stesso documento figurino anche il significato delle abbreviazioni.**

Come deve essere l'etichetta?

Le etichette o i contrassegni, all'atto della vendita al consumatore finale, devono essere redatti anche in **lingua italiana** e **con caratteri tipografici facilmente leggibili e chiaramente visibili**.

L'etichetta possa essere in **cartone, tessuto o altro materiale**. Essa deve essere applicata al prodotto tessile, mediante **cucitura, graffatura, adesivi, allacciatura con cordoncino** fissato da apposito sigillo o cappio.

Il contrassegno è applicato direttamente al prodotto tessile o sull'involucro contenente il prodotto stesso, mediante **stampa, stampigliatura**, ovvero **tessitura in cimosa** o altrove.

Che cosa può riportare l'etichetta?

Le informazioni non previste dalla legge devono essere **nettamente separate**

Sulle etichette **possono** essere riportati:

- qualificativi che riguardano la fase di **produzione** (es. pettinato, lavato...)
- qualificativi che riguardano la **qualità** delle fibre tessili (ad es. superfino, filo di Scozia, Makò...)
- qualificativi rappresentati da **marchi registrati o denominazioni commerciali** (es. Lycra, Tactel, Meraklon, Kermel, Trevira, Protex)

I qualificativi non possono sostituire le denominazioni ufficiali



Etichetta corretta

65% cotone
35% poliammide **TACTEL**

Etichetta non corretta

~~65% cotone
35% poliammide Tactel~~

Etichetta corretta

94% poliammide
6% elastan **MERYL**

Etichetta non corretta

~~94% poliammide Meryl
6% elastan~~



Etichetta corretta

100% cotone
PETTINATO 120

Etichetta non corretta

~~100% cotone pettinato 120~~

Etichetta corretta

80% cotone
15% poliammide
5% elastan
LYCRA

Etichetta non corretta

~~80% cotone
15% poliammide
5% lycra~~



Fodere

La composizione fibrosa delle **fodere principali** (es. fodere per giacche, giacconi, cappotti, etc) **deve essere sempre indicata**, anche nel caso in cui essa **pesi meno del 30 % del prodotto**.

Corsetteria

I prodotti di corsetteria possono essere etichettati indicando la **composizione globale**, oppure indicando separatamente le seguenti parti:

- **Reggiseni**

Tessuto esterno – tessuto interno delle coppe – tessuto parte posteriore;

- **Guaine**

Parti davanti, dietro e laterali;

- **Guaine intere (modellatori)**

Tessuto esterno – tessuto interno delle coppe – parti frontali, laterali e posteriori.

L'etichettatura **non è obbligatoria** per le parti che rappresentano **meno del 10 %** del peso totale del prodotto.



Prodotti a corrosione

La composizione fibrosa è data dalla totalità del prodotto e può essere indicata precisando separatamente la composizione del tessuto di fondo e dello strato sottoposto a corrosione.

Ricami

La composizione fibrosa è data dalla totalità del prodotto e può essere indicata precisando separatamente la composizione del tessuto di fondo e del ricamo. Se le parti ricamate sono meno del 10% del peso totale del prodotto, l'etichettatura non è obbligatoria.

Velluti e felpe

La composizione fibrosa è data dalla totalità del prodotto e, ove questi prodotti presentino un tessuto di fondo ed uno strato di usura, può essere indicata precisando separatamente la composizione delle due parti.

Rivestimenti di pavimenti e tappeti

può essere indicato anche il solo strato di usura.

Capi finiti compositi

Art. 9 - D.Lgs n.194 del 22 maggio 1999

I prodotti tessili composti da due o più parti con diversa composizione fibrosa **devono** avere un'etichetta indicante la **composizione fibrosa di ciascuna parte**.

Esempio:

Giubbotto composto da:

- **corpo : 100 % poliammide;**
- **maniche: 65 % cotone 35 % poliestere**

Tale etichetta **non è obbligatoria** per le parti che rappresentano **meno del 30 %** del peso totale del prodotto.



CODICE MECCANOGRAFICO UNIFORME EUROPEO ELABORATO DA COMITEXTIL

Codice	Italiano	Inglese	Tedesco	Francese	Olandese
WO	Lana	Wool	Wolle	Laine	Wol
WP	Alpaca	Alpaca	Alpaka	Alpaga	Alpaca
WL	Lama	Lama	Lama	Lama	Lama
WK	Cammello	Camel	Kamel	Chameau	Kameel
WS	Kashmir	Kashmir	Kaschmir	Cachemire	Kasjmier
WM	Mohair	Mohair	Mohair	Mohair	Mohair
WA	Angora	Angora	Angora (kanin)	Angora	Angora
WG	Vigogna	Vicuna	Vikunja	Vigogne	Vigogne
WY	Yack	Yak	Yak	Yack	Jak
WU	Guanaco	Guanaco	Guanako	Guanaco	Guanaco
WB	Castoro	Beaver	Biber	Castor	Becer
WC (*)	Cashgora	Cashgora	Kaschgora	Cashgora	Cashgora
WT	Lontra	Oteer	Otter	Loutre	Otter
HA	Pelo a Crine	Hair	Haar	Poil	Haar
HR (**)	Pelo bovino	Cattle hair	Rinderhaar	Poil de bovin	Harr van runderen
HZ (**)	Pelo di capra comune	Common goat hair	Hausziegenhaar	Poil de chèvre commune	haar van gewone geiten
HS (**)	Crine di cavallo	Horsehair	Rosshaar	Crine de cheval	Paardenhaar



CODICE MECCANOGRAFICO UNIFORME EUROPEO ELABORATO DA COMITEXTIL

SE	Seta	Solk	Seide	Soie	Zijde
CO	Cotone	Cotton	Baumwolle	Coton	Katoen
KP	Kapok	Kapok	Kapok	Capoc	Kapok
LI	Lino	Flax	Flachs b.z.w. Leinen	Lin	Vlas of linen
CA	Canapa	True hemp	Hanf	Chanvre	Hennep
JU	Juta	Jute	Jute	Jute	Jute
AB	Abaca	Abaca (Manila hemp)	Manila	Abaca	Abaca
AL	Alfa	Alfa	Alfa	Alfa	Alfa
CC	Cocco	Coir (coconut)	Kokos	Coco	Kokos
GI	Ginestra	Broom	Ginster	Genet	Brem
KE	Kenaf	Kenaf (Hibiscus hemp)	Kenaf	Kenaf	Kenaf
RA	Ramié	Ramie	Ramie	Ramie	Ramee
SI	Sisal	Sisal	Sisal	Sisal	Sisal
SN	Sunn	Sun	Sunn	Sunn	Sunn
HE	Henequen	Henequen	Henequen	Henequen	Henequen
MG	Maguey	Maguey	Maguey	Maguey	Maguey



CODICE MECCANOGRAFICO UNIFORME EUROPEO ELABORATO DA COMITEXTIL



AC	Acetato	Acetate	Acetat	Acetate	Acetaat
AG	Alginica	Alignite	Alignar	Alignite	Alignaat
CU	Cupro	Cupro	Cupro	Cupro	Cupro
MD	Modal	Modal	Modal	Modal	Modal
PR	Proteica	Protein	Regenerierte Proteinfaser	Proteinique	Proteine
TA	Triacetato	Triacetate	Triacetat	Triacetate	Triacetaat
VI	Viscosa	Viscose	Viskose	Viscose	Viscose
PC	Acrilica	Acrylic	Polyacryl	Acrylique	Acryl
CL	Chlorofibra	Chlorofibre	Polyachlorid	Chlorofibre	Chloorvezel
FL	Fluorofibra	Fluorofubre	Fluorfaser	Fluorofibre	Fluorvezel
MA	Modacrilica	Modacrylic	Modacryl	Modacrylique	Modacryl
PA	Poliammidica	Nylon	Polyamid	Polyamide	Polyamide
AR (*)	Aramide	Aramid	Aramide	Aramide	Aramide
PM (*)	Poliimmide	Polyimide	Polyimid	Polyimide	Polyimide
LY (*)	Lyocell	Lyocell	Lyocell	Lyocell	Lyocell
PL	poliester	Polyester	Polyester	Polyester	Polyester
PE	Polietilenica	Polyethylene	Polyathylen	Polyethylene	Polyetheen
PP	Polipropilenica	Polypropylene	Polypropylen	Polypropylene	Polypropeen
PB	Poliureica	Polycarbamide	Polyharnstoff	Polycarbamide	Polycabrmide
PU	Poliuretana	Polyurethane	Polyurethan	Polyurethan	Polyurethaan



Codice	Tedesco	Francese	Olandese	Italiano	Inglese
WV	"Schurwolle" Art. 5 § 1	Laine vierge	Scheerwol	Lana Vergine	Fleece wool
AF	"Sonstige Fasern" Art. 6 § 2 a)	Autres fibres	Andere vezels	Altre fibre	Other fibres
HL	"Halbleinen" Art. 6 § 3	Metis	Halflinnen	Misto lino	Cotton linen Union
TR	"Textilreste" other "Erzeugnisse" unbekannte Zusammensetzung gem. Art. 6 § 5	Residus textiles ou composition non determinee	Textielresten ofonbepaalde samenstellin	Residui tessili o composizione non determinata	Textile residues or unspecified composition
VY	Vinilal	Vinylal	Vinylal	Vinylal	Vinylal
TV	Trivinilica	Triviny l	Triviny l	Triviny l	Trivinilica
EL	Gomma	Elastodiene	Elastodien	Elastodiene	Elastodieven
EA	Elastan	Elastane	Elasthan	Elasthanne	Polyurethaan- elastomeer
GL	Vetro tessile	Glass fibre	Glasfaser	Verre textile	Glasvezel
ME	Metallo Metallica Metallizzata	Metal Metallic Metallised	Metall Metallisch Metallisiert	Metal Metallique Metallise	Metaal
AS	Amianto	Asbestos	Asbest	Amiante	Asbest
PI	Carta tessile	Paper	Papier	Papier	Papier



UNI 9963 - FIBRE CHIMICHE : ABBREVIAZIONI

Nome della fibra	Abbreviazione	Nome della fibra	Abbreviazione
acetato	CA	modacrilica	MAC
acrilica	PAN	modal	CMD
alginica	ALG	poliammidica	PA
aramidica	AR	poliestere	PES
clorofibra	CLF	polietilenica	PE
cupro	CUP	poliimmidica	PI
elastan	EL	poliossiamidica	POA
elastodiene	ED	polipropilenica	PP
fibra di carbonio	CF	triacetato	CTA
fibra di silice	SF	vetro tessile	GF
fibra metallica	MTF	vinilal	PVAL
fluorofibra	PTFE	viscosa	CV
lyocell (es. Tencelâ).	CLY		



I risultati di una ricerca su capi importati in Italia
(Tessile di Como SpA Consortile)

	<i>Nessuna origine</i>	<i>Made in China</i>	<i>Made in India</i>	<i>Altre origini</i>
Accessorio	9.8	0	3.6	0
Abbigliamento esterno	9.8	2.4	4.9	3.7
Intimo	0	0	0	1.2
TOTALE	19.6	2.4	8.5	4.9